

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1488

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TOROS, CASATI, CENGARLE, PAVAN

Presentata il 22 luglio 1959

**Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1957, n. 818, in materia di pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818, del 26 aprile 1957, eleva il termine previsto dall'articolo 43 del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, per la validità delle tessere assicurative.

Ma mentre il regolamento del 1924 si limitava a stabilire la validità della tessera in due anni dalla data della sua emissione e a disporre l'obbligo della riconsegna all'Istituto dopo la scadenza del termine stesso, l'articolo 9 del nuovo decreto presidenziale dichiara inefficaci e non rimborsabili tutte le marche relative a periodi anteriori a 5 anni dalla data di riconsegna all'I. N. P. S. delle tessere in cui sono applicate.

Prima del decreto n. 818, quindi, tutte le marche, qualunque fosse stata l'epoca di riconsegna della tessera, potevano essere ritenute valide se non presentassero irregolarità formali o, in caso diverso, se il lavoratore interessato fosse stato in grado di provare — a proprio carico — la regolarità del rapporto di lavoro e dell'assicurazione (confronto circolare I. N. P. S. n. 3344/Obg/105 dell'11 agosto 1952).

L'articolo 9, perciò, anziché migliorare i criteri finora applicati, introduce limitazioni quanto mai dannose per gli assicurati. Molte, infatti, sono le tessere presentate in ritardo nonostante il termine di un anno

concesso dal 2° comma dell'articolo 9 per la convalida delle tessere con marche afferenti a periodi anteriori i 5 anni; termine scaduto l'1 ottobre 1958.

Molti sono i lavoratori che non consegnano le tessere per ignoranza delle norme di legge o per incuria o ritenendo valida la consegna all'atto della richiesta all'Istituto di una prestazione assicurativa o addirittura ritenendo le marche assicurative come prova dei versamenti effettuati a loro favore. Molti, infine, lasciano il lavoro per emigrazione, per malattia o per chiamata alle armi, ecc., senza poter ritirare le tessere aggiornate dai datori di lavoro, che spesse volte le inviano alle famiglie degli ex dipendenti perché ancora non scadute.

Le conseguenze del provvedimento possono quindi essere gravissime, pregiudicando il diritto alle prestazioni e particolarmente alle pensioni, in quanto l'inefficacia, *ex lege*, delle marche può determinare la riduzione del periodo di assicurazione, particolarmente grave se trattasi di riduzione del periodo iniziale in quanto prolunga l'attesa della prestazione. Inoltre esso causa sempre la riduzione del numero dei contributi assicurativi, che può essere determinante al fine del conseguimento della pensione (essendo previsti dalla legge n. 218 del 4 aprile 1952, n. 260 contributi settimanali per la pensione di invalidità

e n. 780 per quella di vecchiaia, nel 1962) ed in ogni caso pregiudica la misura della pensione base che è proporzionale all'importo dei contributi utilmente versati o accreditati.

L'articolo 9, sancisce in definitiva un indebito arricchimento dell'Istituto, riconoscendogli il diritto ad incamerare i contributi base ed i più elevati contributi a percentuale versati contestualmente all'atto dell'acquisto delle marche, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto in esame.

Giuridicamente, infine, si può obiettare che la tessera assicurativa con le marche applicate è un semplice documento probatorio della prestazione d'opera alle dipendenze di terzi e del pagamento delle prescritte quote assicurative (vedasi sentenza della Corte di appello di Bologna 20 maggio 1958 — in *Sicurezza sociale* n. 11-12, novembre-dicembre 1958, Rivista mensile del Patronato A. C. L. I.).

Pertanto, anche se la tessera viene versata in ritardo non dovrebbe disconoscersi alla medesima efficacia probatoria dell'esistenza e dell'entità del rapporto assicurativo, eventualmente integrata da altre prove, come in effetti è stato ammesso fino al 1° ottobre 1957.

In ultima analisi, la norma limitativa dell'articolo 9, primo e secondo comma, potrebbe essere viziata di incostituzionalità, ove non si conceda per lo meno al titolare della tessera la possibilità di ottenere comunque la convalida delle marche applicate sulle tessere consegnate oltre i 5 anni, mediante un'idonea prova della regolarità del rapporto di lavoro e dell'assicurazione.

Per i suddetti motivi il primo ed il secondo comma dell'articolo 9 dovrebbero essere sostituiti dal comma seguente:

« Le tessere assicurative hanno di regola la validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza di detto termine dovranno essere riconsegnate all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai datori di lavoro e dai titolari ».

Si potrà obiettare che l'articolo 9 del decreto presidenziale n. 818 è in diretta correlazione con l'articolo 8. Si osservi però che l'articolo 8 detta norme in merito ai contributi indebitamente versati, disciplinandone l'inef-

ficacia e la rimborsabilità al datore di lavoro o la loro computabilità qualora l'accertamento dell'indebito versamento da parte dell'Istituto sia posteriore a 5 anni.

L'articolo 9, invece, dichiara l'inefficacia di contributi che si presumono validamente versati, ma applicati per periodi anteriori a 5 anni dalla data di riconsegna della tessera, contributi che dovrebbero sempre conservare la loro efficacia. Il ritardo, quindi, nella presentazione della tessera non dovrebbe produrre, di per se stesso, l'inefficacia, avendo l'Istituto la possibilità di dichiararla — ai sensi del precedente articolo 8 — entro 5 anni dalla data di riconsegna della tessera. Si ritiene, infatti, fondato il criterio (confrontare ultimo capoverso della pagina 9 e primo capoverso della pagina 10 della circolare I. N. P. S. n. 1111-C. e V.-134 del 3 ottobre 1957) espresso dall'I. N. P. S. secondo il quale il termine di 5 anni per l'accertamento della validità dei contributi decorre dalla data di versamento della tessera, e ciò per l'evidente necessità di impedire ogni abuso da parte di quanti avrebbero tutto l'interesse a far trascorrere il termine di 5 anni per porre l'Istituto nella condizione di riconoscere, ai sensi del più volte citato articolo 8, la validità delle marche anche se indebitamente applicate.

Pertanto ai commi sopra proposti dell'articolo 9 modificato, si potrebbero aggiungere questi due commi: « qualora le tessere personali vengano consegnate oltre il termine suddetto l'Istituto ha facoltà di subordinare — entro cinque anni dalla data della riconsegna — il riconoscimento della efficacia delle marche assicurative alle prove da parte dell'assicurato della regolarità del rapporto di assicurazione.

I contributi anteriori di oltre 5 anni alla data di riconsegna delle tessere personali eventualmente dichiarati inefficaci a tutti gli effetti non sono rimborsabili ».

In via subordinata, ove non fosse possibile apportare le modifiche suddette si dovrà per lo meno riaprire, fino al 31 dicembre 1961 (data di cessazione delle norme transitorie previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, cui il decreto presidenziale 818 si riferisce), il termine di cui al secondo comma, con sanatoria per le marche già dichiarate inefficaci dopo il 1° ottobre 1958).

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è sostituito dal seguente:

« Le tessere assicurative hanno di regola la validità di 5 anni dalla data di emissione.

Alla scadenza di detto termine dovranno essere riconsegnate all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai datori di lavoro o dai titolari.

Qualora le tessere personali vengano consegnate oltre il termine suddetto, l'Istituto ha facoltà di subordinare — entro 5 anni dalla data della riconsegna — il riconoscimento della efficacia delle marche assicurative alla prova da parte dell'assicurato della regolarità del rapporto assicurativo.

I contributi anteriori di oltre 5 anni alla data di consegna delle tessere personali eventualmente dichiarati inefficaci a tutti gli effetti non sono rimborsabili.

La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte di cui all'articolo 47 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, deve essere presentata all'Istituto non oltre cinque anni dalla data del loro rilascio ».